

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Il Protocollo di Accoglienza per alunni diversamente abili nasce dall'esigenza di fornire informazioni precise in merito all'integrazione degli alunni disabili che frequentano il nostro Istituto. Questo documento è stato deliberato dal Collegio Docenti e annesso al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). In esso sono contenuti criteri, principi ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un ottimale inserimento degli alunni diversamente abili. Inoltre, definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto sarà integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n°104/92 e successivi decreti applicativi.

SOGGETTI CHE SI OCCUPANO DELL'INCLUSIONE	COMPITI
<i>Dirigente scolastico</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Coordina e presiede il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione. • Si relaziona con il Coordinatore per l'Inclusione ed è interpellato direttamente nel caso si presentino difficoltà. • Cura, supportato dal Coordinatore per l'Inclusione, i rapporti con la famiglia, gli Enti Locali, le ASST e le altre agenzie coinvolte nel processo di inclusione. • Assegna i docenti di sostegno
<i>Collegio docenti</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Elabora il PTOF corredato dal Protocollo per l'accoglienza degli alunni diversamente abili. • Approva progetti per l'inclusione e verifica la realizzazione degli obiettivi in essi contenuti.
<i>Coordinatore per l'inclusione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Effettua la mappatura degli alunni certificati dell'Istituto. • Fornisce supporto per l'orientamento degli alunni certificati in entrata attraverso progetti ponte. • Prende visione della documentazione diagnostica e ne accerta la conformità alla normativa vigente. In caso contrario, contatta la famiglia per chiarimenti. Si assicura, poi, che la stessa sia inserita nel fascicolo personale dell'allievo, custodito in segreteria didattica. • Condivide le modalità di lavoro e gli strumenti per l'inclusione adottati dai docenti di sostegno e curricolari. • Supporta i consigli di classe nella costruzione di progetti condivisi nell'ottica del progetto di vita.
<i>Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Risulta esser composto da docenti curricolari, docenti coordinatori delle classi con alunni certificati, docenti di sostegno, funzioni strumentali, collaboratori del dirigente, personale ATA, da specialisti delle Aziende sanitarie locali del territorio, dai genitori rappresentanti degli alunni certificati. • Il gruppo e' nominato e presieduto dal Dirigente

	<p>scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. (DL 66/17).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analizza inoltre le risorse umane e i materiali dell'Istituto al fine di predisporre interventi volti all'inclusione.
Docente di sostegno	<ul style="list-style-type: none"> • La sua attività è rivolta all'intera classe nella quale è inserito l'alunno con disabilità. • In collaborazione ai docenti di classe, identifica i bisogni educativi speciali dell'alunno e attraverso il GLHO propone e costruisce il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). • Rappresenta un facilitatore della comunicazione e della relazione tra i docenti, l'alunno con disabilità, gli alunni della classe e gli altri soggetti che interagiscono nel processo di inclusione.
Collaboratori scolastici	<ul style="list-style-type: none"> • I collaboratori vengono assegnati per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere degli alunni. Il collaboratore scolastico, dunque, si deve occupare dell'assistenza di base igienico-personale degli alunni disabili e per questo deve partecipare a dei corsi di formazione generale previsti dal piano nazionale.
Assistente all'autonomia e alla comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curricolari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per favorire l'autonomia e la comunicazione. L'assistente lavora a stretto contatto con il consiglio di classe e l'insegnante di sostegno secondo i tempi e le modalità indicati e previste dal PEI e collabora nella redazione di tutta la documentazione prevista per l'alunno.
Operatori ASST	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipano agli incontri periodici, danno consigli sulla stesura del PEI, collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dall'Istituto, verificano il livello di inclusione nelle classi dell'Istituto.
Famiglia	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna la diagnosi e altra documentazione utile in

	<p>segreteria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Collabora con il docente di sostegno e i docenti della classe in uno spirito di reciproca fiducia e di rispetto dei diversi ruoli e competenze allo scopo di favorire un clima relazionale sereno, indispensabile al successo scolastico dello studente
--	--

LA CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER ATTUARE L'INCLUSIONE

PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (**PTOF**) descrive gli interventi e i servizi che la scuola organizza per migliorare l'integrazione e per offrire a tutti le stesse opportunità.

PIANO PER L'INCLUSIONE

Il Piano Annuale per l'Inclusività definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

Il P.A.I rappresenta un documento che evidenzia lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni che si intendono attivare per fornire delle risposte adeguate agli alunni che presentano dei bisogni educativi speciali(BES). In esso si presenta la sintesi conclusiva del lavoro svolto collegialmente dai membri dell'Istituzione scolastica in riferimento all'anno scolastico considerato e costituisce il fondamento per l'avvio della programmazione dell'anno scolastico successivo nel processo inclusivo; come scopo presenta quello di garantire l'unitarietà dell'approccio educativo e didattico della comunità scolastica e consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella scuola.La sua redazione, come pure la sua realizzazione e valutazione, è l'assunzione collegiale di responsabilità da parte dell'intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di insegnamento adottati nella scuola per facilitare e favorire l'apprendimento di tutti i suoi alunni.Nel documento devono essere definite chiaramente e collegialmente condivisi, i protocolli e le procedure per la valutazione delle condizioni individuali e per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia degli interventi educativi e didattici, le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro valutazione e delle eventuali modifiche,le risorse interne ed esterne da poter utilizzare, gli obiettivi da raggiungere a breve, medio e lungo termine in riferimento agli alunni che presentano bisogni educativi

speciali. Il Piano per l'inclusione e' attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

DIAGNOSI FUNZIONALE

Il documento che attesta la situazione di handicap, ai fini dell'integrazione scolastica, è denominato Diagnosi Funzionale. Si tratta di un documento sanitario (disciplinato dall'art. 3 del D.P.R. 24/02/94) in cui viene descritto lo stato di salute, la capacità, le potenzialità e le difficoltà dello sviluppo psicofisico dell'alunno certificato.

La **Diagnosi Funzionale** deve essere predisposta entro il 30 luglio (D.P.C.M. 185/06 art. 3 comma 1 e L. 333/01 art.4 commi 1 e 2) dell'anno precedente e ad ogni passaggio di ciclo scolastico e aggiornata periodicamente. Il documento viene redatto dall'Equipe Multidisciplinare dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile della ASST di riferimento (composta dal medico specialista in neuropsichiatria infantile, dallo psicologo dell'età evolutiva, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso la ASST).Questo documento non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma indica anche le aree di potenzialità dal punto di vista funzionale. Costituisce, dunque, il presupposto necessario per la stesura del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**.

La Diagnosi Funzionale rappresenta uno strumento conoscitivo che, partendo dalla menomazione e dai suoi effetti sul soggetto, mira ad individuare l'insieme delle disabilità e delle capacità (con riferimento a recuperabilità, residui funzionali, settori vicarianti, ecc.) dello stesso; documento indispensabile al fine di poter accedere, in relazione ai bisogni dell'alunno disabile, agli interventi educativi, assistenziali e di sostegno necessari alla sua integrazione scolastica.

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)

Il Profilo Dinamico Funzionale costituisce il documento, preliminare alla formulazione del **Piano Educativo Individualizzato**, che definisce la situazione di partenza: indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell'alunno con disabilità. In esso si ha la descrizione, a partire da quanto indicato nella **Diagnosi Funzionale**, dai dati osservati e dalle valutazioni fatte di ciò che l'alunno sa fare e quello che potrà presumibilmente raggiungere al termine degli interventi educativi e didattici

Il documento viene redatto dagli insegnanti con l'apporto dei genitori e dalle altre figure professionali che si occupano dell'alunno, esso viene rielaborato ad ogni passaggio di ciclo scolastico oppure, in casi particolari, qualora si verificano delle sostanziali modifiche del quadro clinico. Il primo documento di progettazione dell'integrazione viene redatto non oltre il 30 luglio precedente l'anno di iscrizione, per tutti gli alunni che frequentano la prima classe e

per tutti quelli che vengono dichiarati in situazione di disabilità per la prima volta.

In seguito al Decreto Legislativo n.66 della Legge 107/2015 la Diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale (PDF) verranno sostituiti dal **PROFILO DI FUNZIONAMENTO** che sarà definito secondo i criteri del **modello bio-psico-sociale** della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (**OMS**), ai fini della formulazione del progetto individuale nonché per la predisposizione del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**. Il **Profilo di Funzionamento** verrà redatto dall'unità di valutazione Multidisciplinare composta da un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona, uno specialista in neuropsichiatria infantile, un terapeuta della riabilitazione, un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto a partire dal **1 Gennaio 2019**.

Il **Profilo di funzionamento** costituirà il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto di Vita e del **PEI**; definirà anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica, inoltre esso verrà stilato con la collaborazione dei genitori della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata; dovrà essere aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Per ogni alunno con disabilità deve essere redatto obbligatoriamente un **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** al fine di individuare le proposte relative alle risorse necessarie: ore di sostegno, assistenza per l'autonomia e la comunicazione, ausili e sussidi didattici, assistenza igienica, etc. (D.P.R. Del 24.02.94 art.5 comma 4).

Si tratta di un documento nel quale vengono descritti gli interventi ed i percorsi integrati alla programmazione di classe e ciò coerentemente con gli orientamenti e le attività extrascolastiche di carattere riabilitativo e socioeducativo.

Sulla base degli elementi desunti dalla Diagnosi Funzionale, si elabora un vero e proprio progetto globale di vita in cui vengono descritti tutti gli interventi finalizzati all'integrazione scolastica e sociale dell'alunno in situazione di handicap per un determinato periodo al termine del quale bisogna effettuare verifiche ed apportare eventuali modifiche.

Il P.E.I. una volta redatto deve essere discusso e approvato congiuntamente dal GLHO e cioè dagli operatori dell'ASST, compresi gli operatori addetti all'assistenza, da tutto il Consiglio di classe e dai genitori. Tutti i soggetti richiamati devono firmare per approvazione, compresi,

dunque, i genitori dell'alunno.

Il Consiglio di Classe predisponde per ciascun alunno disabile certificato un piano educativo individualizzato che va redatto, secondo la normativa, entro la fine di novembre; in esso devono essere contenuti, per ogni area disciplinare, gli obiettivi didattici che si intendono realizzare, le strategie didattiche da seguire, i criteri per la valutazione dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi ipotizzati.

Tale documento ha natura di flessibilità, deve essere monitorato nel corso dell'anno scolastico ed eventualmente modificato/corretto.

Il **GLHO**, con il parere vincolante dei genitori, (O.M. n° 90/2001 , art. 15, comma 5), può scegliere fra due tipi di percorsi didattici:

PERCORSO SEMPLIFICATO

Nel percorso semplificato gli **obiettivi didattici** sono **minimi** e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe (Programmi Ministeriali) (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001). Con tale tipologia di programmazione risulta possibile prevedere:

1. Un **programma minimo**, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
2. Un **programma equipollente** con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità. Gli alunni che perseguono questo tipo di programmazione partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio per l'indirizzo di studio da loro scelto.

PERCORSO DIFFERENZIATO

Nel percorso differenziato gli **obiettivi didattici** sono **differenziati** dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo. La programmazione NON è riconducibile ai programmi ministeriali per quella precisa classe in cui è inserito l'alunno disabile, per una o più discipline nelle quali l'alunno dimostri di avere gravi difficoltà nell'apprendimento dei contenuti.

Per la programmazione differenziata è necessario il consenso scritto della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01). **In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.** La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Per gli alunni che seguono

un **Piano Educativo Individualizzato differenziato**, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami di Stato si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). Gli alunni che seguono un piano di studio differenziato possono partecipare agli Esami di Stato, svolgendo **prove differenziate omogenee al percorso svolto**, finalizzate al conseguimento di un **Attestato delle competenze** acquisite spendibile/utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94). Doveroso è il sottolineare che poiché al centro dell'attività scolastica rimane sempre e comunque l'alunno e il suo Progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi. Tale percorso educativo si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che l'alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione. In base alla normativa vigente, inoltre, risulta possibile prevedere un percorso differenziato in base a logiche e approfondite motivazioni nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, **senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti** (comma 4 art. 15 dell'O.M. 90 del 21/5/2001). Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.

Nel caso in cui la disabilità lo consenta può essere previsto dal P.E.I. un ulteriore percorso didattico definito "**NORMALE**" cioè riconducibile **interamente** alla programmazione della classe.

IL PROGETTO DI VITA

Il progetto di vita per un alunno disabile rappresenta un modo condiviso di pianificare gli

interventi per favorire un futuro adulto con la migliore qualità di vita possibile. Il progetto di vita è l'evoluzione del progetto educativo che non si limita più alla vita scolastica, ma si proietta verso la vita adulta. Nella scuola e nella società si dovrebbe aiutare la persona nel formarsi, nel costruire il proprio progetto esistenziale individuale: un progetto in cui la persona si misura con la realtà, si confronta con gli altri e riconosce le proprie potenzialità e i propri limiti. Per attuarlo è fondamentale operare in rete, infatti si realizza coinvolgendo Enti, Professionisti, Territorio e soprattutto la Famiglia.

Nell' I.C.F sono specificati tre obiettivi a lungo termine che devono connotare il Progetto di Vita di ogni soggetto disabile:

- potenziare capacità, competenze e attività del soggetto;
- favorire la partecipazione sociale del disabile in rapporto alla quale egli potrà spendere nei contesti di vita le sue competenze;
- prendere in considerazione i fattori contestuali facilitanti che rappresentano l'intero background della vita e della conduzione dell'esistenza di un individuo.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze costituisce la descrizione delle conoscenze, delle abilità / capacità e delle competenze che ogni studente ha raggiunto a conclusione del proprio percorso di studi scolastico.

In base alla normativa vigente tale certificazione deve essere rilasciata anche nel momento dell'assolvimento dell'obbligo scolastico se lo studente abbandona il corso di studi prima di averlo concluso.

Nel caso lo studente disabile segua un Piano Educativo individualizzato diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, la certificazione delle competenze viene rilasciata al termine dell'Esame di Stato secondo la modulistica indicata nella CM n.125 del 20/07/2001.

LA TUTELA DELLA PRIVACY

Le notizie e/o informazioni riguardo alle disabilità degli alunni presenti nel nostro Istituto così come le certificazioni mediche sono "dati sensibili" (**L.675/96 art.22**; Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 196/03; Prescrizione del Garante sul trattamento dei dati da parte delle scuole del 26/07/2005), ciò comporta per le istituzioni scolastiche il problema dell'applicazione della Legge sulla Privacy. Il Dirigente Scolastico, che è il "responsabile del trattamento", può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell'alunno con disabilità e comunicarli agli organi competenti per l'erogazione degli interventi necessari all'integrazione scolastica (Decreto Ministero Pubblica Istruzione n. 305 del 07/12/2006 emanato in attuazione

del Codice in materia di dati personali). Il Dirigente Scolastico deve comunicare la Diagnosi Funzionale ai membri delle Equipe Pedagogiche ed ai componenti del GLHO (ex art. 12 comma 5 L.104/92) per la formulazione del P.E.I. .Tutti i soggetti coinvolti possono solo prendere annotazioni ma non duplicare la **Diagnosi Funzionale**, essi sono, in ogni caso, tenuti all'obbligo del segreto d'ufficio la cui violazione è sanzionata a livello penale.

I genitori hanno sempre diritto di ricevere una copia del P.E.I e di tutti i documenti relativi al percorso scolastico del figlio (L.241/90 art. 22 comma 1, art. 25).

TEMPISTICA ELABORAZIONE DEL PEI

TEMPI	SOGGETTI COINVOLTI	DOCUMENTI	AZIONI
Inizio anno scolastico (Mese di Settembre)	Referente inclusione Docente di sostegno e curricolari Famiglia	Diagnosi Funzionale Eventuali PEI degli anni scolastici precedenti	Controllo/studio documentazione alunno 104, prima osservazione in classe. Incontro con la famiglia (per gli alunni iscritti al primo anno) e/o con gli operatori extrascolastici (assistenti all'autonomia e alla comunicazione)
Consigli di Classe (Mese di Ottobre)	Docente di sostegno e curricolari		Presentazione del caso al CdC, discussione in merito alla tipologia di PEI da attuare (normale/semplificato/differenziato)
Settembre/Ottobre	Docente di sostegno	Modello PEI (UST di Brescia)	Fissare incontro con specialisti dell'ASST di riferimento e genitori per concordare gli accordi preliminari (se possibile l'incontro dovrebbe avvenire prima dei CdC di novembre)
Ottobre/Novembre	Docente di sostegno, coordinatore di classe	Accordi preliminari (allegato E del PEI)	In sede da concordare incontro GLHO con specialisti ASST, Genitori, docente di sostegno, Coordinatore di classe, assistenti per l'autonomia, ente locale per pianificare il PEI e firmare gli accordi preliminari. Il docente di sostegno redige il verbale dell'incontro da aggiungere alla cartelletta dei verbali della classe.

Consigli di Classe di Novembre	Tutto il Cdc	PEI	Presentazione PEI redatto con la collaborazione di tutto il CdC ed approvazione.
Scrutini Dicembre	Tutto il cdc	PEI	Eventuale presentazione PEI redatto con la collaborazione di tutto il CdC ed approvazione.
Dicembre	Docente di sostegno		Convocare famiglie per firmare PEI e dare la loro copia
Durante tutto il corso dell'anno scolastico	Docente di sostegno Docenti curriculari		Monitoraggio del PEI
Aprile/Maggio	Docente di sostegno, coordinatore di classe Famiglia Specialisti ASST		Se necessario concordare un secondo incontro del GLHO
Giugno	Docente di sostegno	PEI Modello relazione finale	Monitoraggio PEI Relazione finale del PEI

PROGETTO PONTE

Nel percorso scolastico degli alunni diversamente abili, il passaggio tra i vari ordini di scuola rappresenta un momento molto delicato che necessita di particolari attenzioni.

Esso infatti, in molti casi, provoca una brusca rottura con il precedente percorso educativo e, specialmente per alunni che in relazione all'handicap si trovano in situazione di difficoltà, ciò

può compromettere i risultati già raggiunti.

Per rispondere al bisogno di garantire un percorso formativo il più possibile armonico e completo, il nostro istituto da anni attua un **progetto ponte** cioè una procedura coordinata ed integrata degli interventi con le scuole medie di provenienza

Tale progetto si pone lo scopo di favorire l'inserimento nella nuova realtà scolastica e l'apprendimento coerentemente con i bisogni educativi e i ritmi individuali. Lo stesso si articola nella partecipazione dell'alunno diversamente abile, che si iscriverà in uno dei percorsi di studio del nostro Istituto nell'anno successivo, ad una giornata tipo, all'interno di una classe prima, scelta come classe campione. Egli sarà un alunno selezionato per seguire le discipline in orario, conoscere i docenti e gli alunni frequentanti il nostro Istituto, individuare le aree di ingresso e di uscita del nostro Istituto, i diversi locali (segreteria, portineri, laboratori etc.) per avere un'idea di come muoversi al suo interno in maniera più agevole possibile nonché interfacciarsi con figure di coordinamento e sostegno per l'inclusione da individuare come punti di riferimenti durante il percorso scolastico. La giornata scolastica all'IIS L.Cerebotani, concordata preventivamente mediante la collaborazione tra i Dirigenti dei rispettivi Istituti, inizierà alle 7.50 e terminerà alle 12.50 per poter favorire il rientro dell'alunno e del suo insegnante o docente accompagnatore nei locali dell'Istituto di provenienza.

PROVE INVALSI

Qualunque sia la tipologia di disabilità o di DSA di un alunno, essa deve essere segnalata sulla Scheda risposta dei singoli studenti, barrando l'opzione più appropriata fra quelle di seguito indicate:

1 = disabilità intellettiva;

- 2 = disabilità visiva: ipovedente;
- 3 = disabilità visiva: non vedente;
- 4 = DSA;
- 5 = altro.

Tale segnalazione consentirà di considerare separatamente, solo se esplicitamente richiesto dal Dirigente scolastico, i risultati degli alunni con bisogni educativi speciali e di non farli rientrare nell'elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri alunni.

Le scuole interessate potranno richiedere all'INVALSI l'invio dei risultati degli allievi con bisogni educativi speciali (BES) che abbiano partecipato alle prove, naturalmente solo se i predetti allievi hanno sostenuto le prove formulate dall'INVALSI e non quelle eventualmente personalizzate dalla scuola. Tale invio sarà effettuato sempre nel pieno rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati. I tempi e i modi per effettuare la predetta richiesta verranno comunicati dall'INVALSI .

I predetti studenti, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza (codici 1, 2, 3, 4 e 5), sono dispensati dalla compilazione del Questionario studente, ove previsto.

Per gli allievi con disabilità intellettiva, seguiti da un insegnante di sostegno, è rimessa al giudizio della singola scuola (per il tramite del suo Dirigente) la decisione di far partecipare o meno e con quali modalità. Solo la scuola può conoscere la specificità di ogni situazione e valutare, quindi, la scelta più opportuna.

Ciò premesso, il Dirigente scolastico può adottare, a sua discrezione, una delle seguenti scelte:

- 1) non consentire la partecipazione a una o a tutte le prove SNV gli alunni con disabilità intellettiva o altra disabilità grave, impegnandoli nei giorni delle prove in un'altra attività;
- 2) consentire la partecipazione a una o a tutte le prove SNV gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave insieme agli altri studenti della classe, purché sia possibile assicurare che ciò non modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione, in particolare se si tratta di classi campione. In generale, sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell'insegnante di sostegno. Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave svolgano una o a tutte le prove SNV in un locale differente da quello utilizzato per gli altri.

Le prove personalizzate non devono essere inviate all'INVALSI, né, tantomeno, i dati a esse relativi. Inoltre, se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, per tale tipologia di allievi è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove.

Allievi ipovedenti o non vedenti: In linea di massima, gli alunni ipovedenti o non vedenti

partecipano alle prove nelle stesse condizioni degli altri. Tali alunni possono utilizzare la prova in formato elettronico inviata dall'INVALSI o la prova in formato Braille. Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, per tale tipologia di allievi è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova).

Anche per gli allievi ipovedenti e non vedenti sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe.

Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell'insegnante di sostegno (se previsto). Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi ipovedenti o non vedenti svolgano le prove in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell'insegnante di sostegno, se previsto. La consultazione, comunque, delle **Linee guida** per lo svolgimento delle **PROVE INVALSI** per gli Istituti di Ordine Superiore dovrà essere effettuata ogni anno per bypassare la presenza di eventuali note aggiuntive ed eventuali cambiamenti nello svolgimento delle precitate prove per gli alunni BES.

ESAMI DI STATO

L'Esame di Stato è una prova che ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo; esso, pertanto, anche per i candidati diversamente abili, dovrà costituire l'occasione per un obiettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite.

L'accertamento dei candidati diversamente abili avviene tenendo conto del tipo di percorso svolto dall'alunno:

- **P.E.I. semplificato** che prevede il raggiungimento dei livelli essenziali previsti per la classe ed il conseguimento del **Diploma d' Esame di Stato**;
- **P.E.I. differenziato** che prevede un percorso diverso rispetto a quello previsto per la classe con il rilascio dell'**Attestato di Credito Formativo**.

La normativa vigente (Art.17 comma 5 O.M. n. 22/2006) consente agli alunni che negli anni precedenti hanno seguito un P.E.I. differenziato di essere ammessi dal CdC, qualora sussistano le condizioni, a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studi conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'Esame di Stato per il conseguimento del Diploma.

In sede di scrutinio finale, a seguito di valutazione positiva, a tali alunni viene attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della valutazione riferita al P.E.I. differenziato.

Il Consiglio di classe, al fine di consentire alla Commissione d'esame di operare correttamente con gli allievi disabili, secondo quanto previsto dall'Art. 6, comma 1 del Regolamento degli esami di stato (DPR n.323 del 23 luglio 1998), deve

- predisporre la documentazione;
- richiedere e motivare eventuali PROVE EQUIPOLLENTI;
- richiedere e motivare l'eventuale presenza dell'INSEGNANTE DI SOSTEGNO o dell'ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE;
- richiedere e motivare eventuali tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali
- richiedere e motivare per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, prove inerenti tale percorso sulla base della documentazione allegata cioè delle prove che il candidato ha sostenuto nel corso delle simulazioni per tutto l'anno scolastico e finalizzate al rilascio dell'Attestato
- richiedere al MIUR i testi della prima e seconda prova scritta tradotti in linguaggio Braille ove vi siano candidati non vedenti.

Nella preparazione del **documento del 15 maggio** il Consiglio di classe deve predisporre un' apposita relazione che contenga informazioni utili perchè la Commissione possa mettere il candidato a suo agio e valutare le sue conoscenze, competenze e capacità. In tale occasione si verbalizzano le seguenti richieste:

- Eventuali prove equipollenti, indicando chiaramente che tipo di prova equipollente si richiede in relazione a quale prova d'esame e l'eventuale richiesta di tempi più lunghi specificando tempi e prova relativa;
- Insegnante di sostegno
- Assistente per l'autonomia e la comunicazione intesa come: assistenza per l'autonomia della persona (per andare in bagno, mangiare un panino, ecc.); assistenza per l'autonomia per lo svolgimento delle prove (aiuto alla consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un "linguaggio" accessibile, ecc.);
- Prove inerenti al percorso svolto per i candidati che hanno seguito un P.E.I. differenziato e quindi con obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. Il Consiglio di classe deve fornire tutte le indicazioni necessarie alla Commissione d'esame affinché possa predisporre prove idonee finalizzate all'attestazione delle competenze e abilità acquisite.

Nel documento del 15 maggio non è inserita la relazione dell'allievo per la legge a tutela della privacy e pertanto, si segnalano solamente la presenza del disabile, il tipo di percorso svolto, la presenza del docente di sostegno, l'eventuale presenza dell'operatore addetto all'assistenza e di lettori o ripetitori domiciliari per gli alunni con handicap sensoriali. Nel **verbale della seduta del consiglio di classe** che redige il documento del 15 maggio, si riporta che è stato

predisposto un fascicolo dell'allievo con relativi documenti che sarà a disposizione della Commissione d'esame. Il **fascicolo** viene predisposto dal docente di sostegno che avrà cura di allegare oltre alla relazione, soprattutto per gli allievi con P.E.I. differenziato, tutte le prove di simulazione con le relative griglie di valutazione, perché possano essere prese a modello dalla Commissione.

Il Presidente di Commissione su richiesta da parte della Commissione di Esame dopo aver letto gli atti presenti (il fascicolo dell'alunno diversamente abile) effettuerà formalmente, se necessaria, la nomina del docente di sostegno che ha seguito durante tutto l'anno scolastico il candidato disabile per l'assistenza sia durante le prove scritte che per quella orale; inoltre lo stesso non parteciperà alla correzione ed alla valutazione delle prove d'esame se non su richiesta della commissione.

Alle commissioni d'esame delle classi nelle quali sono presenti candidati disabili con P.E.I. differenziato si consegna, per la compilazione, il file contenente il modello dell'attestato dei crediti formativi previsto dalla Circolare ministeriale n. 125 del 2001, rielaborato nella veste grafica. Il docente di sostegno fornirà una bozza cartacea del suddetto attestato con l'indicazione delle competenze e delle eventuali attività aggiuntive, progettuali e/o stage svolte dall'alunno diversamente abile.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

La legge 107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell'articolo 1, a partire dall'a.s.2015-2016 ha sistematizzato l'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione attraverso la previsione di percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa. La Legge 107 precisa inoltre che il percorso di alternanza si attiene a quanto previsto dal **Dlgs. n. 77/05**, nel quale è indicato che i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti **disabili**, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro progettando le esperienze in misura coerente con gli specifici bisogni degli alunni. Dunque l'alternanza Scuola-Lavoro può rappresentare un'ottima **opportunità di inclusione** per i ragazzi con disabilità individuando però scelte coerenti con le attitudini e con le specificità dei ragazzi.

I percorsi in alternanza sono, inoltre, oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica che certifica le competenze acquisite dagli studenti. Tali competenze costituiscono crediti sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica.

Le informazioni necessarie a stabilire il profilo e le competenze possedute dall'alunno disabile

sono attinte dal PEI. Il Consiglio di Classe, in collaborazione con la famiglia, sceglie il luogo di effettuazione del percorso scuola-lavoro dopo aver valutato

- le competenze dell'allievo,
- le sue aspirazioni,
- le disponibilità lavorative offerte dal territorio,
- le competenze richieste dall'azienda rispetto alla mansione
- le necessità logistiche e di trasporto
- la necessità di eventuali ausili, come la presenza dell'insegnante di sostegno o l'assistente all'autonomia

Qualunque sia il percorso prescelto, esso è parte integrante del **P.E.I** dell'alunno con disabilità e deve, quindi, essere discusso e concordato in sede di GLHO. Per attivare un percorso è necessario preventivamente individuare il **tutor scolastico** che seguirà l'alunno per il progetto: è auspicabile che l'insegnante di sostegno assuma questo ruolo, nel caso non fosse possibile sarà comunque cura del docente di sostegno supervisionare lo svolgimento dell'attività di ASL tenendo contatti col tutor scolastico, tutor aziendale, famiglia e alunno. Il passo successivo è quello di individuare una struttura esterna alla scuola che sia adeguata sotto il profilo strutturale e delle professionalità degli esperti. La scelta potrà essere fatta direttamente dalla scuola, oppure suggerita dalla famiglia o dagli operatori socio-sanitari dell' ASST o dagli Enti Locali. Nelle attività esterne l'alunno può essere seguito dall'insegnante di sostegno, in orario di servizio. Non è necessario che tale insegnante sia sempre presente, ma, per ovvi motivi di continuità, deve comunque seguire il lavoro svolto dall'esterno, soprattutto nel primo inserimento. Inoltre è possibile che per una parte delle ore l'alunno sia seguito dall'assistente per l'autonomia o alla comunicazione.

GITE SCOLASTICHE

L'alunno diversamente abile ha diritto a partecipare alle gite scolastiche, qualora rientrino nel progetto della classe, in quanto la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio. La scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, incluso la designazione di un accompagnatore che può essere qualunque membro della comunità scolastica :“Le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”.

(Nota Ministeriale 11 aprile 2002, n. 645; Circolari Ministeriali 14 ottobre 1992, n. 291 - 2 ottobre 1996, n. 623).

IL Dirigente Scolastico deve garantire la realizzazione della gita: la Nota Ministeriale precisa al

punto 5 :

“a) l'Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'Agenzia di Viaggi la presenza di allievi in situazione di disabilità, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

b) agli allievi in situazione di disabilità e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”.

Al punto 9 si precisa che:

“i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto” dunque la gita scolastica dovrà prevedere luoghi quanto più idonei e accessibili, qualora vi siano alunni su sedia a ruote. Pertanto, l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché, tramite preavviso alle Ferrovie dello Stato, stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di pre-imbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con disabilità.

Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con disabilità non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna. L'accompagnatore non deve essere necessariamente l'insegnante dell'attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della Comunità scolastica come docenti, personale ausiliario, familiari (art. 8 comma 2 C.M. 291/1992).

Qualora in una classe di Scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne, che offra la sua disponibilità, può essere egli stesso l'accompagnatore laddove possibile, facilitando, così, una più autonoma e normale partecipazione del compagno.